PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 settembre 2008, n. 8

Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 -

«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria» - articolo 71 - assenze dal servizio dei

pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti. ($GUn. 249 \ del 23-10-2008$)

Alle amministrazioni

pubbliche di

cui all'art. 1, comma

2, del

decreto legislativo n. 165 del

2001

Con legge n. 133 del 2008, pubblicata nel supplemento ordinario n.

196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e'stato

convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 112 del 2008,

recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria».

A seguito delle modifiche apportate all'originario provvedimento

normativo e considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle

amministrazioni circa l'applicazione della nuova disciplina si

ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni ad integrazione di

quelle gia' date con la precedente circolare n. 7 del 2008.

La materia e' di estrema delicatezza e di assoluta rilevanza, in

quanto riguarda sia la sfera privata dei dipendenti pubblici,

sia la

correttezza dei loro rapporti con l'amministrazione, con i colleghi e

con i cittadini. Peraltro, data la sua complessita', si pregano le

amministrazioni di far conoscere le eventuali criticita' riscontrate

nell'applicazione delle norme anche per consentire un intervento

finalizzato al loro riordino attraverso interventi legislativi.

1. Assenze per malattia.

Si segnala innanzi tutto che la legge di conversione ha operato una

modifica integrativa introducendo dopo il primo comma dell'art.
71 in

esame un comma 1-bis. Tale disposizione stabilisce che: «Le

disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto

sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in

attivita' operative ed addestrative.». Con la modifica pertanto e'

stata introdotta un'esclusione espressa dall'ambito di applicazione

della nuova disciplina. Tale esclusione riguarda dal punto di vista

soggettivo il personale del comparto sicurezza e difesa e dal punto

di vista oggettivo gli eventi di malattia conseguenti a lesioni

riportate in attivita' operative ed addestrative. E' rimasta per il

momento esclusa la componente dei vigili del fuoco, in altri casi

doverosamente equiparata al comparto sicurezza e difesa. In

proposito, si segnala sin da ora che il Dipartimento della funzione

pubblica si adoperera' in sede parlamentare per prevedere

un'integrazione alla normativa per quanto riguarda gli eventi di

malattia conseguenti a lesioni riportate in attivita'

operative ed addestrative.

Considerate le richieste di chiarimento giunte all'attenzione del

Dipartimento, si rende necessario dare indicazioni circa le nuove

modalita' di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per

malattia in applicazione dell'art. 71 comma 1. La disposizione

stabilisce che, salvo le eccezioni previste, «nei primi dieci giorni

di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con

esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati,

aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro

trattamento economico accessorio». La norma prescrive una

decurtazione «permanente» nel senso che la trattenuta opera per ogni

episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci

giorni anche se l'assenza si protrae per piu' di dieci giorni.

Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a

dieci giorni (ad esempio per undici giorni o piu) i primi dieci

giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre

per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico

previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.

In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito

massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e

l'assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non

consente la corresponsione della retribuzione contrattuale

(individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal

primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque
«scontato»

relativamente ai primi dieci giorni.

Si ribadisce inoltre che, per le parti non incompatibili con il

nuovo regime legale, continuano ad applicarsi le clausole dei

contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento. La

decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell'art. 71 opera in

tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per

malattia. In proposito, come noto, i vigenti CCNL gia' disciplinano

una decurtazione retributiva che e' di diversa entita' a seconda dei

periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse

dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicche' la trattenuta

di cui al comma 1 dell'art. 71 opera per i primi dieci giorni

sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

1.2. Le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

Numerosi quesiti sono pervenuti circa le modalita' con cui

considerare, alla luce della nuova normativa, le assenze dovute a

visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai

dipendenti, se, cioe', esse vadano considerate come assenza per

malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime.

In proposito, e' opportuno evidenziare che il decreto-legge n. 112

del 2008 non ha modificato le modalita' di imputazione delle assenze

- in questione. Quindi, anche dopo l'entrata in vigore del
- provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in
- precedenza. Gli istituti cui il dipendente puo' ricorrere per la
- giustificazione dell'assenza sono: i permessi brevi, soggetti a
- recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi
- recepiti in decreto del Presidente della Repubblica ovvero secondo le
- specifiche normative di settore; i permessi per documentati motivi
- personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in
- decreto del Presidente della Repubblica ovvero secondo le specifiche
- normative di settore (3 giorni all'anno); l'assenza per malattia,
- giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne
- ricorrono i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza:
- Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del
- 14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione
- previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all'uno o
- all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche
- la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico
- competente (che redige il certificato o la prescrizione).
- Si precisa che, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112
- del 2008, in linea generale, se l'assenza per effettuare visite
- specialistiche, cure o esami diagnostici ricorrendone i presupposti
- e' imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto
- concerne le modalita' di certificazione, sia per quanto riguarda la
- retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito

specificato, le

assenze in questione saranno trattate dall'amministrazione come

assenze per malattia ai fini dell'applicazione della relativa

disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la

decurtazione retributiva ai fini dell'art. 71, comma 1, del

decreto-legge n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali

giornate di malattia ai fini dell'applicazione dell'art. 71, comma 2.

In proposito, si fa rinvio a quanto gia' detto nella circolare n. 7 del 2008.

Quanto alle modalita' di certificazione di queste assenze, nel caso

in cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento

nell'arco dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga

oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia

sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura

privata dovra' produrre, unitamente all'attestazione da
quest'ultima

rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura

pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.

E' opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell'assenza

per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a

malattia, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a

seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in

volta, in relazione alla specificita' delle situazioni, se richiedere

la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In

tal caso possono ricorrere quelle «esigenze funzionali ed

organizzative» di cui si deve tener conto nel richiedere la

visita

fiscale secondo l'art. 71, comma 3, del decreto-legge n. 112 del

2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del

lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe

configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per

l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non

avere lo scopo di convalidare la prognosi.

Si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare

considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che

richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1

dell'art. 71 stabilisce: «Resta fermo il trattamento piu' favorevole

eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche

normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio

sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a

day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che

richiedano terapie salvavita.».

Al riguardo, si coglie peraltro l'occasione per segnalare la

previsione dell'art. 12-bis del decreto legislativo n. 61 del 2000,

innovato da ultimo dalla legge finanziaria per il 2008 (Ipotesi di

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di

lavoro a tempo parziale.) a proposito del lavoro parttime dei

dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una

ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti

di terapie salvavita. Tale disposizione accorda al dipendente del

settore pubblico o privato interessato un diritto alla

trasformazione

del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e,

successivamente alla trasformazione, un diritto alla riconversione a

tempo pieno. Questa norma, in quanto lex specialis ap prova ta in

favore di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora

vigente nonostante la successiva entrata in vigore dell'art. 73 del

decreto-legge n. 112 del 2008 (che ha innovato il regime della

trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dei rapporti di

lavoro con le amministrazioni. Il medesimo art. 12-bis - alle

condizioni previste - accorda poi anche una precedenza rispetto agli

altri lavoratori ad ottenere la trasformazione per i dipendenti che

assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al

lavoro (comma 2) e per i genitori di figli conviventi di eta'

di tredici anni o portatori di handicap (comma 3). Per queste ultime

ipotesi la precedenza opera in base al nuovo regime del part-time

risultante dalle innovazioni apportate dal citato art. 73.

Si raccomanda ai dirigenti competenti di dare le opportune

indicazioni al personale circa la necessita' per i dipendenti di

comunicare l'assenza per malattia con tempestivita', comunicando il

domicilio di reperibilita' e inviando il relativo certificato. Si

chiede quindi l'osservanza di quanto prescritto in materia dagli

accordi collettivi (es.: art. 21 commi 8 ss. CCNL del 16 maggio 1995

per il personale del comparto ministeri: «8. L'assenza per malattia

deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e

comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si

verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza,

salvo com prova to impedimento. 9. Il dipendente e' tenuto a recapitare

o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il

certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni

successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione

della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso e'

prorogato al primo giorno lavorativo successivo. ...10. Il dipendente

che, durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo

diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,

precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.»). Cio'
sia per

permettere all'amministrazione di organizzare l'attivita' in maniera

da non recare detrimento alla funzionalita' e all'offerta di servizi

sia per consentire l'effettuazione dei prescritti controlli.

2. Permessi retribuiti.

Altra questione su cui sono pervenute numerose richieste di chiarimento riguarda la tematica dei permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti disciplinati dalla legge n. 104 del 1992.

2.1. Le modifiche in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008.

Preliminarmente si segnala che la legge di conversione e' intervenuta a modificare il comma 5 dell'art. 71 del decreto-legge n.

112 del 2008 sostituendo il riferimento al comma 3 dell'art. 33 della

legge n. 104 del 1992 con quello al comma 6. In base al testo

attualmente vigente si prevede che: «5. Le assenze dal servizio dei

dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in

servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la

contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di

maternita' compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per

congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi

per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle

funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'art.

4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti

portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104.». Quindi, la disciplina relativa

alla distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione collettiva

contenuta nel comma 5 dell'art. 71 prevede ora una deroga espressa

per tutte le tipologie di permesso fruibili dai portatori di handicap

grave, sia quelli giornalieri (previsti dal comma 3 dell'art. 33

della legge n. 104 del 1992) sia quelli orari (previsti dal comma 2

del medesimo articolo), entrambi richiamati nel testo del comma 6 dell'art. 33.

2.2. Permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravita'.

Per quanto riguarda le tipologie e la fruizione dei permessi in

questione, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevede che i

portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei

permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo

articolo. Il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la

possibilita' di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al

giorno senza indicazione di un contingente massimo. Il comma 3

stabilisce invece la possibilita' di fruire di permessi giornalieri

per tre giorni al mese. Le due modalita' di fruizione sono

alternative (comma 6 dell'art. 33) e pertanto, in base alla norma,

non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i

permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese.

E' importante chiarire che i permessi accordati alle persone con

handicap in situazione di gravita' sono istituiti dalla legge, con

previsione generale per il settore pubblico e per quello privato.

Quindi, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 4, primo periodo,

eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse

alla disciplina legislativa («4. La contrattazione collettiva ovvero

le specifiche normative di settore ... definiscono i termini e le

modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una

quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso

retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti

collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione

alternativa in ore o in giorni.»).

Il trattamento giuridico di queste agevolazioni non e'stato

innovato dal decreto-legge n. 112 del 2008. Si chiarisce quindi che,

in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono

fruire alternativamente nel corso del mese di:

tre giorni interi di permesso (a prescindere dall'orario della

giornata);

o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).

Si aggiunge poi che alcuni contratti collettivi (ad es. comparto

ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art. 9; comparto regioni ee.ll.,

CCNL 6 luglio 1995, art. 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio

2004, art. 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio

2004, art. 44) le clausole prevedono la possibilita' di fruire in

maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui

al comma 3 dell'art. 33), fissando allo scopo un contingente massimo

(18 ore). In tali casi e' data facolta' al dipendente di scegliere se

fruire di una o piu' giornate intere di permesso oppure di

frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di

permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di

un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei

CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la

modalita' di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata

in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il

calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.

E' importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla

possibilita' alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di

permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente

dalla legge e quindi restano salve.

In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilita'

di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3,

fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel

corso del mese possono fruire alternativamente di:

due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del

mese (comma 2 dell'art. 33);

tre giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della

giornata (comma 3 dell'art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire

nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioe' con

articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore

giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la

frazionabilita' ad ore dei permessi di tre giorni).

2.3. Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravita'.

In base al combinato disposto dell'art. 33, comma 3, della legge n.

104 del 1992 e dell'art. 20 della legge n. 53 del 2000, soggetti

legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o

affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in

situazione di gravita', conviventi o, ancorche' non conviventi, se

l'assistenza e' caratterizzata da continuita' ed esclusivita'. Secondo l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 in esame, i genitori

di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono

fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge

non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che e'

giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire

incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, e'

stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti

anche in maniera frazionata, cioe' ad ore, ed e' stato fissato il

contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il

ragionamento sopra esposto: poiche' questi permessi giornalieri sono

disciplinati direttamente dalla legge, e' la legge stessa che dovra'

stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore

previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per

una fruizione frazionata del permesso giornaliero.

2.4. Permessi per documentati motivi personali e familiari.

Diversamente, per quanto riguarda i permessi giornalieri

documentati per particolari motivi personali e famigliari

disciplinati dai contratti collettivi (ad es.: CCNL del 16 maggio

2001 del comparto ministeri, art. 9; CCNL del 28 maggio 2004 del

comparto agenzie fiscali, art. 46; CCNL del 17 maggio 2004 del

comparto Presidenza del Consiglio) e dagli accordi negoziali recepiti

in decreto del Presidente della Repubblica (decreto del Presidente

della Repubblica n. 105 del 4 aprile 2008 per il personale della

carriera prefettizia; decreto del Presidente della Repubblica n. 107

del 20 gennaio 2006), nel caso di previsione da parte dei medesimi

contratti della possibilita' di fruizione frazionata degli stessi con

fissazione del monte ore (18), trova applicazione la nuova disciplina

di cui all'art. 71, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, come

chiarito nella circolare n. 7. (Art. 71, comma 4, secondo periodo:

«Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza

dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per

ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di

lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.»).

Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha

previsto una specifica disciplina per il calcolo dei permessi. Un

utile criterio per l'anno 2008 in corso puo' essere il seguente: al

fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in applicazione

della nuova disciplina, le eventuali giornate fruite per motivi

personali precedentemente al 25 giugno 2008 (dal 2 gennaio al

24 giugno 2008) andranno considerate figurativamente come pari a 6

ore a giornata; le ore eventualmente godute in eccesso rispetto

all'ammontare di 18 ore annue previste dalla contrattazione

collettiva non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima

della vigenza dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008.

2.5. Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo.

La legge 13 luglio 1967, n. 584, all'art. 1, stabilisce che i

donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro

dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per

l'intera

giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale

retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda i

donatori di midollo osseo, l'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52,

riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare la normale

retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al

prelievo del sangue midollare nonche' per le successive giornate di

convalescenza che l'equipe medica che ha effettuato il trapianto

ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico

del donatore stesso. La legge prevede inoltre il diritto a conservare

la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al

lavoratore per il tempo occorrente all'espletamento di vari atti

preliminari alla donazione, fissati per legge.

Tali casistiche non sono state contemplate specificamente dal

decreto-legge e dalla legge n. 133, ma non sono state neanche

espressamente abrogate o modificate. Considerata la rilevanza e la

delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della

funzione pubblica intende promuovere delle iniziative normative per

evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attivita' in

questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarieta'.

- 3. La programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio
- per la funzionalita' dell'amministrazione.
- Si raccomanda ai dirigenti competenti di ciascuna amministrazione
- di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento

dei permessi, di chiedere e di verificare la documentazione a

supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla

normativa vigente) e a giustificazione dell'assenza. Sara' cura

inoltre dei dirigenti competenti organizzare l'attivita'
lavorativa

in maniera tale da evitare che le assenze giustificate del personale

possano andare a detrimento della funzionalita' e dell'offerta di

servizi. In quest'ottica, e' particolarmente rilevante l'attivita' di

programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle

presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date

chiare indicazioni ai dipendenti affinche' nei limiti del possibile

le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.

- 4. Il monitoraggio sui permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.
- Si pregano infine le amministrazioni in indirizzo di cooperare al

monitoraggio sulla corretta attuazione della legge n. 104 del 1992 in

materia di permessi di assenza dal lavoro che questo Dipartimento

intende avviare, anche in previsione di un eventuale riordino della

disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto

sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai

dipendenti pubblici ai quali incombe la necessita' di assistere, in

maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in

situazione di gravita'. Il monitoraggio, nel pieno rispetto della

tutela della riservatezza dei soggetti interessati, sara' volto ad

acquisire i dati relativi alla consistenza delle

situazioni di

handicap grave certificate dalle strutture competenti, la loro reale

incidenza sull'organizzazione del lavoro, e anche le difficolta'

riscontrate dagli stessi dipendenti pubblici, titolari di permessi,

nell'applicazione complessiva della legge. Il monitoraggio sara'

finalizzato al riconoscimento effettivo dei diritti di accesso alla

legge n. 104 del 1992, ad un corretto funzionamento della legge

nell'interesse degli aventi diritto e ad una maggiore efficienza

della pubblica amministrazione.

Roma, 5 settembre 2008

Il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Registrata alla Corte dei conti il 19 settembre 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 10, foglio n. 40